DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 226/17/COL

del 19 dicembre 2017

che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare a talune specie l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere) [2018/564]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»),

la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1) («direttiva 66/401/CEE»), in particolare l'articolo 23 bis,

nella versione adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera c), 1, paragrafo 2, e 3 del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia,

vista la richiesta presentata dalla Norvegia il 3 luglio 2017,

considerando quanto segue:

- La direttiva 66/401/CEE contiene determinate disposizioni sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e prevede, all'articolo 23 bis, che uno Stato membro possa essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.
- Il 3 luglio 2017 (doc. n. 864007) la Norvegia ha chiesto di essere dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE alle 22 nuove specie incluse in tale direttiva dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1º dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (2), di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE, in quanto non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione di tali specie in Norvegia.
- Pertanto, finché permangono tali condizioni, la Norvegia dovrebbe essere dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE alle specie in questione. (3)
- (4)Tale dispensa non dovrebbe pregiudicare la commercializzazione in Norvegia delle sementi prodotte, in conformità della direttiva 66/401/CEE, in un'altra parte contraente dell'accordo SEE.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA, (5)

⁽¹) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. (²) GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59.